



COMUNE DI AMENO

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 30/09/2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento	3
Art. 2 – Istituzione della Tari.....	3
Art. 3 – Presupposto oggettivo della Tari.....	3
Art. 4 – Servizio di igiene urbana.....	4
TITOLO II - SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO	6
Art. 5 – Soggetto attivo del tributo	6
Art. 6 – Soggetto passivo del tributo	6
TITOLO III - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO	7
Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti	7
Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale	7
Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	9
Art. 10 – Numero di occupanti	9
Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	11
Art. 12 – Tributo ambientale (Tefa)	12
TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	13
Art. 13 – Esclusione dal tributo	13
Art. 14 – Rifiuti speciali.....	14
Art. 15 – Esenzione dal tributo	14
Art. 16 – Bonus sociale per i rifiuti.....	14
Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso.....	15
Art. 18 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti.....	16
Art. 19 – Riduzioni per avvio al riciclo dei rifiuti assimilati	17
Art. 20 – Riduzione per compostaggio domestico.....	18
Art. 21 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio.....	19
TITOLO V - DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO	21
Art. 22 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione.....	21
Art. 23 – Modalità di determinazione della superficie imponibile	23
Art. 24 – Tributo giornaliero di smaltimento	24
Art. 25 – Riscossione della Tari.....	24
Art. 26 – Minimi riscuotibili	25
Art. 27 – Sgravio o rimborso del tributo	25
Art. 28 – Funzionario responsabile	26
Art. 29 – Mezzi di controllo.....	26
Art. 30 – Sanzioni.....	26
Art. 31 – Contenzioso.....	26
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	27
Art. 32 – Normativa di rinvio.....	27
Art. 33 – Norme abrogate.....	27
Art. 34 – Efficacia del Regolamento.....	27
Allegato A - CATEGORIE TARI.....	28

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Ameno, della Tassa sui rifiuti (TARI).

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e il Regolamento dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e servizi connessi (di seguito «*Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana*»).

Art. 2 – Istituzione della Tari

1. La Tassa sui rifiuti (Tari) è istituita a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si rinvia alle disposizioni del Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana con riferimento all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, secondo criteri qualitativi e criteri quantitativi.

3. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

4. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.

5. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della Tari

1. La Tari è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio

comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.

Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti assimilati agli urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana

1. Il servizio di igiene urbana è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti ed, in particolare, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove applicabili, nonché alle disposizioni dettate dalla normativa regionale, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.

2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio di tali aree.

3. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

5. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.

Tale riduzione si applica nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a 500 mt a partire dalla strada servita, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33bis D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la Tari.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 5 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

1. La Tari è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 7 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 8 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.

2. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 653 L. 147/2013, nella determinazione dei costi del Piano Finanziario, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei «fabbisogni standard», come individuati negli specifici provvedimenti adottati dal Dipartimento delle Finanze.

I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un termine di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, per cui il dovere di avvalersi delle loro risultanze non equivale all'obbligo di applicarli, ma solo di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, giustificandone gli eventuali scostamenti.

4. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

6. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

7. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal gestore del servizio così come integrato con i costi a carico del Comune.

8. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.

9. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.

10. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.

11. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

12. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 9 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999 e come specificato dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applicherà il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 10 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. Rimane tuttavia ferma la possibilità per i contribuenti di dimostrare che i diversi nuclei familiari occupano parti distinte dell'immobile ad uso abitativo, nel qual caso la tariffa verrà calcolata distinguendo le superfici e facendo con riferimento al numero di occupanti di ciascun nucleo familiare.

3. Ogni variazione del numero di occupanti, ove non rilevabile d'ufficio sulla base dei dati risultanti presso la propria anagrafe, deve essere denunciata al Comune nel termine di cui al successivo art. 22, mediante apposita denuncia di variazione.

4. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

5. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.

6. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:

- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
- gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro in altro Comune situato in Italia in cui dimorino abitualmente ovvero all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
- i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.

7. Nel caso di utenze domestiche di soggetti non residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, ovvero ancora nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, salvo, in quest'ultimo caso, che il nucleo occupante abbia comunque acquisito la residenza nell'immobile, la tariffa è determinata tenendo conto di un numero di occupanti predefinito dal Comune in relazione alla superficie dell'immobile.

8. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'immobile ad uso abitativo è quindi così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
- per i non residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, ovvero ancora nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti predefinito per unità immobiliare in base alla superficie imponibile (escluse le pertinenze), pari a:

<i>Superficie</i>	<i>Numero componenti del nucleo familiare</i>
Fino a mq 35 di base imponibile	1
Da mq 36 a mq 70 di base imponibile	2
Da mq 71 a mq 90 di base imponibile	3
Da mq 91 a mq 120 di base imponibile	4

Da mq 121 a mq 150 di base imponibile	5
Oltre mq 151 di base imponibile	6

9. Rimane salva la possibilità per il Comune di variare il numero di occupanti delle utenze domestiche di soggetti non residenti, ovvero delle unità tenute a disposizione dai residenti, ovvero ancora delle unità ad uso abitativo destinate ad utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove sia stato accertato un numero di occupanti diverso di quello predefinito ai sensi del comma precedente.

10. In caso di successiva richiesta di rettifica del numero degli occupanti da parte del contribuente, rispetto a quello predefinito ai sensi del precedente comma 8, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 22, il tributo è adeguato dalla data in cui si è verificata la variazione dichiarata e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento della denuncia; in caso contrario, il tributo verrà adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della denuncia di variazione.

11. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, nonché dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($Kc(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($Kd(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $kc(ap)$ e $Kd(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

1. 4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento

rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 12 – Tributo ambientale (Tefa)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.

2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.

3. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per legge, è effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 13 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) balconi e terrazze scoperti;
- d) i locali ed i fabbricati di servizio destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola svolta in forma imprenditoriale, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola.

2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica) e non utilizzate nemmeno come deposito;
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto

di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 14 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, sia per la quota fissa che per la quota variabile, di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.

3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati.

5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.

6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 15 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

- a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.

2. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 16 – Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

Art. 17 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la Tari è ridotta nel modo seguente:

a) del 15% della parte variabile della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, nemmeno per uso turistico e limitatamente ad una unità immobiliare; la presente riduzione non si applica alla fattispecie di cui alla successiva lett. c);

b) del 30% della parte variabile della tariffa per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) a decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero non necessariamente del Comune dove è ubicato l'immobile, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al paragrafo precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi, come individuate ai fini dell'IMU.

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse esclusivamente a seguito presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi e da presentarsi nei termini di cui al successivo art. 22, con efficacia dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La copertura relativa alle riduzioni di cui al presente articolo viene assicurata mediante la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% del tributo dovuto in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% del tributo dovuto dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione del tributo, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento siano adottati in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Art. 19 – Riduzioni per avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si intende per "*riciclaggio*" (lettera u) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Anche in base alla definizione comunitaria (Direttiva n. 2008/98/CE) del termine "*riciclo*", la riduzione si può riconoscere solo se il rifiuto generato ad esito di un ciclo produttivo sia stato comunque utilizzato per ottenere un altro prodotto, materiale o sostanza da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, con una definizione più restrittiva di quella di "recupero", in quanto non ammette che le riduzioni possano essere accordate se il rifiuto viene utilizzato per produrre energia, o materiali da utilizzare quali combustibili o come riempitivi.

2. Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo;

b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il recupero di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999 alle superfici produttive dei rifiuti assimilati avviati al riciclo.

Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

3. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti assimilati agli urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo deve presentare istanza di riduzione nei termini di cui al successivo art. 22 del presente regolamento, che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati al riciclo.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Art. 20 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%.

2. Condizioni per il riconoscimento di tale riduzione sono le seguenti:

- oggetto di compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini ed orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base per la produzione del compost, quali: la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli da cucina) e scarti secchi (quelli del giardino), un'adeguata aerazione, un'adeguata percentuale di umidità e la preparazione del fondo per garantire il drenaggio dell'umidità in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori;
 - i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto, a contatto con il terreno e su suolo privato;
 - il composter deve essere obbligatoriamente collocato nell'area di pertinenza dell'abitazione ed il requisito necessario per beneficiare dell'agevolazione è disporre al servizio della propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.
3. La riduzione è concessa esclusivamente a seguito presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi e da presentarsi nei termini di cui al successivo art. 22, con efficacia dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio tributi nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
6. La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro dodici mesi dalla data di presentazione della denuncia. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall'Ente gestore.

Art. 21 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.

4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 22 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

4. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La denuncia deve essere presentata al Servizio tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio tributi competente. All'atto della presentazione della

denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

8. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti;
- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- f) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- g) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- h) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- j) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- k) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o allo smaltimento a cura del produttore;

- l) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
10. Il Servizio tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 23 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio tributi competente.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647, L. 147/2013.

Art. 24 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica il tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa o del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Servizio tributi competente ovvero al concessionario del servizio.

Art. 25 – Riscossione della Tari

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Servizio tributi competente, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.

2. Il comune può, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della Tari ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o l'attività di accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti applicato nel 2013.

In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune.

4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
5. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI – PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate.
8. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 26 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 12,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 27 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.

Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio tributi competente.

2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima

che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, il Servizio tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 28 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 29 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 30 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 696, 697 e 698 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Art. 31 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, con particolare riferimento all'art. 17 *bis*, che – dal 2016 – prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020, in conformità a quanto disposto dall'art. 107, comma 2 D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, che ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020.

CATEGORIE TARI

Cat.	Subcat.	Descrizione
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3		Stabilimenti balneari
4		Depositi e magazzini senza vendita diretta
5		Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili
6		Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili
7		Case di cura e riposo
8		Uffici, agenzie
9		Banche, istituti di credito e studi professionali
10		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12		Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14		Attività industriali con capannoni di produzione
15		Attività artigianali di produzione beni specifici
16		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)
17		Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)
18		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19		Plurilicenze alimentari e/o miste
20		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante